

**Edizione di venerdì 12 settembre 2014**

## **IVA**

[Dimostrazione a posteriori della non imponibilità Iva per le intermediazioni relative a beni in importazione, esportazione o transito](#)

di **Marco Peirola**

## **ACCERTAMENTO**

[La verifica della prevalenza nelle attività connesse](#)

di **Luigi Scappini**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[La stabile organizzazione risolve il problema del transfer price?](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

## **CONTENZIOSO**

[La prova diabolica nelle vincite in contante al casinò](#)

di **Niccolò Di Bella**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Detrazione del canone di locazione per i trasferimenti lavorativi](#)

di **Giancarlo Falco**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[La Sardegna meno conosciuta](#)

di **Chicco Rossi**

## FOCUS FINANZA

### [La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

## IVA

---

### ***Dimostrazione a posteriori della non imponibilità Iva per le intermediazioni relative a beni in importazione, esportazione o transito***

di **Marco Peirola**

L'art. 9, comma 1, n. 7), del D.P.R. 633/1972 qualifica come **non imponibili** ai fini IVA

*“i servizi di intermediazione relativi a **beni in importazione, in esportazione o in transito** (...), nonché quelli relativi ad **operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità**”.*

La norma è stata riformulata dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, in modo da prevedere, in conformità con l'art. 153 della Direttiva 2006/112/CE, che il suddetto regime si applichi anche quando gli intermediari intervengono in operazioni effettuate al di fuori dell'Unione Europea (cd.

**intermediazioni “estero su estero”**). Si precisa che, a norma dell'art. 8, comma 2, lett. o), della L. 15 dicembre 2011, n. 217 (Comunitaria 2010), il richiamo alla “Comunità” deve intendersi riferito all’Unione Europea”.

Dal punto di vista territoriale:

- nei **rapporti “B2B”**, cioè tra soggetti passivi IVA, in ragione della **natura “generica”** delle prestazioni di intermediazione, la non imponibilità in esame presuppone che il **committente** sia **stabilito in Italia**, secondo la definizione dettata dall'art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972;
- nei **rapporti “B2C”**, invece, vale a dire con committente non soggetto passivo, l'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972 prevede una **deroga** al principio generale di territorialità fondato sul luogo di stabilimento del prestatore, in quanto le prestazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia quando **l'operazione intermediata è ivi effettuata**.

È da notare che, dall'introduzione, a partire dal 1993, della nuova disciplina degli scambi intracomunitari, i

**concetti di importazione e esportazione** assumono rilevanza non più con riferimento al territorio dello Stato, ma con riferimento al

**territorio comunitario** (che ai fini doganali rappresenta un unicum). In tale prospettiva, è da ritenere che la citata previsione di non imponibilità si applichi, per i servizi acquistati da committenti stabiliti nel territorio dello Stato, anche quando le predette fattispecie (esportazione, importazione, transito) si verifichino nel **territorio di uno Stato diverso dall'Italia**.

Questa conclusione, esplicitata dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37](#) (§ 5) con specifico riguardo alle prestazioni di cui all'art. 9, comma 1, nn. 2) e 4), del D.P.R. 633/1972 – la cui non imponibilità è prevista, rispettivamente, per **i trasporti e i servizi di spedizione relativi a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea, nonché a beni in importazione** sempreché i corrispettivi siano assoggettati all'imposta a norma dell'art. 69, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – vale, secondo la stessa circolare, anche per le prestazioni di intermediazione oggetto della presente disamina.

A quest'ultimo proposito, è dato osservare che, in un primo tempo, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che la non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 7), del D.P.R. 633/1972

*“trova applicazione non solo nei rapporti di intermediazione direttamente intercorrenti tra le ditte estere e i propri agenti in Italia, ma per ogni prestazione del genere resa in dipendenza di una cessione di merci estere, effettuata prima dello sdoganamento, ancorché intervenuta tra due operatori economici residenti nello Stato”* (R.M. 12 giugno 1973, n. 533201).

Nei successivi interventi in materia è stato puntualizzato che il trattamento agevolato “può essere riconosciuto soltanto se le intermediazioni siano direttamente riferibili a beni che, **all'atto dell'effettuazione delle prestazioni**, abbiano **già ricevuto una delle suddette destinazioni doganali**” (R.M. 30 giugno 1980, n. 420248; R.M. 1° ottobre 1981, n. 371951; R.M. 17 novembre 1984, n. 426768). Per esemplificare, ciò significa che non ricorre la condizione di applicabilità del beneficio se il corrispettivo della prestazione di intermediazione relativa ai beni in importazione viene pagato al momento della partenza della merce dal Paese extra-UE.

In merito ai **beni in transito**, rientra in questo regime anche il cd. “**transito indiretto**”, con il quale è consentita la **sosta della merce in depositi** sottoposti a vigilanza doganale per essere successivamente importati o rispediti all'estero. Sul punto, la R.M. 371951/1981 ha precisato che, *“allorquando viene effettuato il deposito dei beni in questione in un magazzino soggetto a vigilanza doganale, si realizza, per il solo fatto obiettivo del deposito, il valido presupposto (**destinazione doganale**) per il riconoscimento in ogni caso dell'agevolazione sopra menzionata, sia che i beni vengano successivamente importati o rispediti all'estero”*.

In conclusione, dato che la non imponibilità è prevista per i beni in importazione, in esportazione o in transito, è senz'altro corretto che l'agevolazione sia riconosciuta in relazione

alla merce che deve essere  
**effettivamente** importata, esportata o che circola sotto controllo doganale.

La possibilità di dimostrare che i beni abbiano ricevuto una delle suddette destinazioni doganali andrebbe, tuttavia, ammessa anche

**a posteriori**, cioè

**dopo il momento di effettuazione** dell'intermediazione se l'operatore è in grado di dimostrare che la prestazione si riferisce a beni che saranno esportati, importati o movimentati in regime di transito ancorché al momento di effettuazione dell'operazione non abbiano ancora ricevuto una delle suddette destinazioni.

Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria, in materia di  
**acconti all'esportazione**, è dell'avviso che i pagamenti anticipati  
**beneficiano della non imponibilità** prevista dall'art. 8 del D.P.R. 633/1972 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2008, n. 456):

- anche se i beni saranno inviati al di fuori del territorio comunitario dopo l'emissione della fattura d'acconto;
- in quanto giuridicamente e direttamente dipendenti dal contratto avente ad oggetto la cessione di beni all'esportazione.

## ACCERTAMENTO

---

### ***La verifica della prevalenza nelle attività connesse***

di **Luigi Scappini**

Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 25/E](#) del 6 agosto 2014, ha ufficializzato l'indirizzo che gli Uffici devono seguire nell'  
**attività di**  
**contrasto** all'  
**evasione** e all'  
**elusione fiscale** in merito al  
**periodo** di imposta  
**2014**.

Per quanto riguarda il  
**comparto**  
**agricolo**, l'Agenzia anticipa come l'azione di controllo sarà focalizzata "*tenendo conto prioritariamente delle imprese che svolgono le c.d. "attività connesse (manipolazione, commercializzazione e trasformazione) aventi ad oggetto prodotti agricoli acquisiti prevalentemente da terzi."*, nonché le attività agrituristiche che troppo spesso nascondono vere e proprie attività di ristorazione.

Rimandando ad altro intervento l'analisi delle caratteristiche richieste agli agriturismi per essere considerati come tali, in questa sede analizziamo le  
**caratteristiche** che debbono avere le  
**attività**  
**connesse** per poter fruire del  
**regime** di tassazione  
**agevolato**, consistente, come ben noto, nella tassazione quale  
**reddito agrario**  
ex articolo 32 Tuir e quindi su base catastale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir si  
**considerano** attività agricole  
**connesse** le attività di cui all'articolo 2135, comma 3 codice civile dirette rispettivamente alla  
**manipolazione**,  
**conservazione**,  
**trasformazione**,  
**commercializzazione** e  
**valorizzazione**, a prescindere dal loro effettivo esercizio sul terreno, di

**prodotti** che vengono  
**ottenuti**  
**prevalentemente** dalle  
**attività agricole** per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell'allevamento degli animali.

Punto di partenza è che dette  
**attività** siano  
**svolte** da un  
**imprenditore agricolo**.

Rispettato questo prerequisite soggettivo, è necessario che le attività abbiano a oggetto  
**prodotti** ricompresi tra quelli previsti in un  
**decreto**  
**ministeriale** emanato con cadenza biennale e che sia rispettato il requisito della  
**prevalenza**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate se con la  
**Circolare n. 44/E/2002** aveva ammesso l'acquisto e utilizzo di prodotti da soggetti terzi “*al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e di aumentare la redditività complessiva per l'impresa agricola ...*”, con la successiva  
**Circolare n. 44/E/2004** ha ulteriormente allargato il perimetro di azione ammettendo l'approvvigionamento presso terzi “*al fine di ottenere anche un mero aumento quantitativo della produzione e un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva*” nonché “*per un miglioramento della gamma di beni complessivamente offerti dall'impresa agricola, sempreché i beni acquistati siano riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore agricolo (ad esempio, allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura)*”.

Per rendere meglio i concetti, ipotizziamo un viticoltore che procede all'acquisto di uve presso terzi, egli effettuerà miglioramento:

- **qualitativo** se acquista uva da taglio;
- **quantitativo** se acquista uva per aumentare la produzione complessiva e
- di **gamma** se l'uva acquistata è destinata alla produzione di ulteriori tipologie di vini

Il tutto, ovviamente, nel  
**rispetto** della  
**prevalenza** delle uve prodotte dalla coltivazione del terreno.

Riassumendo la prassi succedutasi nel tempo, si può concludere che, è ammesso l'acquisto di prodotti presso terzi ai fini di un miglioramento:

- nella qualità,
- nella quantità e
- nella gamma
- di prodotti offerti.

In ragione del

**fine** per cui l'imprenditore agricolo, perché bisogna sempre essere tali, procede all'approvvigionamento presso terzi,

**differente** sarà la

**modalità** di

**verifica** del rispetto della

**prevalenza**.

Infatti, al fine della determinazione della prevalenza è necessario differenziare la metodologia di calcolo a seconda della casistica:

1. nel caso di **miglioramento quantitativo e qualitativo** si dovrà effettuare un confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati presso terzi;
2. in ipotesi di un **miglioramento della gamma dei prodotti offerti** il confronto dovrà effettuarsi in termini di valore normale dei beni stessi, intendendo per valore normale quello definito dal legislatore tributario all'articolo 9, comma 3 Tuir.

In caso di

**mancato**

**rispetto** del requisito della prevalenza, se

**oggetto** delle attività connesse sono

**prodotti** di cui al

**decreto ministeriale** soprarichiamato, fino al raggiungimento del limite, il reddito sarà determinato catastalmente, mentre per l'

**eccedenza**, la determinazione avverrà secondo le regole tipiche del

**reddito di impresa** di cui all'articolo 56 Tuir.



Nella differente ipotesi di produzione di  
**prodotti**  
**non**  
**rientranti** nella tabella ministeriale, il reddito sarà  
**integralmente** ricondotto tra quelli di  
**impresa** e determinato secondo le  
**regole**  
**ordinarie**,  
**non** essendo  
**applicabile** la previsione di tassazione forfettaria di cui al successivo  
**articolo 56-bis** Tuir, previsto per i prodotti non rientranti nella tabella ma “  
*ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali*”.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La stabile organizzazione risolve il problema del transfer price?***

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il  
rappresenta una delle maggiori  
delle imprese con sviluppo multinazionale, in quanto la valutazione e la concreta  
applicazione del principio dell’  
” nei rapporti con altri soggetti appartenenti al  
ma residenti in  
non risulta sempre agevole.

Negli ultimi tempi molte imprese si stanno orientando verso l’apertura di  
**stabili organizzazioni** estere in luogo di società di diritto locale per  
**prevenire** il problema dell’  
**esteroinvestizione**.

E’ appena il caso di ricordare come la  
**stabile** organizzazione sia una  
**sede fissa** di  
**affari** con cui l’impresa svolge in tutto o in parte la propria attività in uno  
**stato diverso** da quello in cui la società è stata costituita.

Si tende spesso a ritenere che la  
**stabile risolva** il problema del  
**transfer price** sulla base della considerazione secondo cui la stabile è un pezzo della nostra  
attività e i  
**redditi** da questa prodotti sono  
**imputati** alla  
**casa madre** italiana. L’inquadramento della stabile organizzazione è sicuramente corretto,  
tuttavia le  
**conclusioni** sono  
**errate**.

Se esaminiamo  
**l’articolo 7** delle  
**convenzioni** italiane contro le  
**doppie imposizioni** notiamo che la stabile organizzazione viene trattata alla stregua di un  
soggetto di diritto locale: in buona sostanza si devono  
**applicare** i principi del

**transfer price** anche nelle  
**relazioni** tra  
**casa madre** e la

**branch**. Se leggiamo, per fare un esempio, l'art. 7 della convenzione tra Italia e Austria troviamo che al paragrafo 2 si stabilisce che “  
*quando una impresa di uno **Stato contraente** svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una **stabile organizzazione** ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione **gli utili** che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in **condizioni identiche** o analoghe e in **piena indipendenza** dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione”.*

E' quindi evidente che il  
**transfer price** si applica anche in questi casi. Infatti, se è pur vero che i  
**redditi** della  
**stabile** organizzazione vengono  
**imputati** alla  
**casa madre**, è anche vero che a fronte di tali redditi la casa madre deve concedere un  
**credito di imposta**.

Se i  
**redditi** della  
**stabile** sono  
**gonfiati**, il paese in cui la stessa è localizzata sarà ben lieto, ma la casa madre sarà costretta a concedere un  
**maggior credito**. Diversamente, nell'ipotesi opposta in cui i  
**redditi** della stabile sono  
**compressi**, lo Stato in cui questa è collocata avrà certamente da ridire.

Ciò accade anche se i  
**livelli impositivi** dei due paesi sono assolutamente  
**identici**.

Chiariamo con un  
**esempio**.

Supponiamo che la  
**casa madre** dello  
**stato A** abbia una  
**stabile organizzazione** nello  
**stato B** e che in entrambi i paesi il  
**livello impositivo** sia al  
**30%**. Supponiamo che il reddito correttamente determinato sia prodotto per  
**100** dalla casa madre e per

**100** dalla stabile.

Nel

**Paese B** vengono pagate le  
**imposte** di

**30** mentre nel paese A il reddito della casa madre comprende anche quello della stabile. Il  
**carico impositivo teorico** è di

**60** tuttavia, attraverso il credito di imposta concesso, lo stesso si attesta sui 30. La pressione fiscale complessiva è quindi del 30%.

Supponiamo a questo punto che il

**reddito** venga

**artificialmente allocato** verso la

**stabile** di modo che la casa madre ha un reddito di 50 e la stabile di 150.

Nel

**paese B** si pagheranno

**imposte** per

**45**, ossia il 30% di 150 mentre nel Paese A il carico fiscale teorico sarà sempre di 60, ossia il 30% di 200. Da questo verrà scomputato un

**credito** di 45. La pressione fiscale non muta rispetto al caso precedente ma risulta  
**sbilanciata** nello

**Stato B**. Quest'ultimo ringrazierà ma lo Stato A pretenderà l'applicazione del  
**transfer price** nei

**rapporti** tra

**casa madre e**

**stabile** in modo da innalzare il reddito domestico da 50 ai 100 di prima.

## CONTENZIOSO

---

### ***La prova diabolica nelle vincite in contante al casinò***

di **Niccolò Di Bella**

Che l'evasione fiscale passi prevalentemente attraverso il  
è cosa nota; come è nota la  
che incontra il contribuente che intende fornire  
all'Amministrazione Finanziaria circa le movimentazioni in contante registrate sui conti  
correnti, nonostante le stesse siano il frutto di proventi non soggetti a tassazione o  
assoggettati a prelievo alla fonte a titolo di imposta.

Una particolare casistica è quella delle  
**vincite conseguite presso le sale da gioco** dei casinò di  
**Venezia, Campione d'Italia, San Remo e Saint Vincent**. In base a quanto ribadito dalla Circolare  
Min. Fin. 02/06/1997 151/E, infatti, l'esercizio del gioco nei predetti casinò rientra tra quelle  
attività soggette ad  
**imposta sugli spettacoli**, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 640/1972; in virtù di tale disposizione, in  
ossequio a quanto previsto dall'art. 30, c.7, del D.P.R. 600/1973,  
**la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle suddette case da gioco è interamente compresa  
nell'imposta sugli spettacoli** da queste versata, con la diretta conseguenza che qualsiasi  
ammontare il giocatore/contribuente abbia vinto è da considerare non solo privo di  
imposizione in capo allo stesso, ma altresì  
**esente da qualsivoglia obbligo dichiarativo**.

Se dal 1° febbraio 2012 il limite all'utilizzo del contante è rappresentato da €999,99 (D.L.  
201/2011), ben diversa era la situazione in anni ancor oggi accertabili dal Fisco, soprattutto nei  
casi in cui si sia in presenza di  
**segnalazione di reato** alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., con il  
conseguente  
**raddoppio dei termini** per l'accertamento (segnalazione che peraltro rappresenta una delle  
questioni che la Legge Delega fiscale 23/2014 intende razionalizzare).

Prima delle modifiche normative all'utilizzo del contante testé citate, è bene ricordare che  
fino al 24/06/2008 tale limite era in € 12.500, sceso temporaneamente ad € 5.000 (ad opera del  
D.Lgs.231/2007), per poi tornare ad € 12.500 fino al 30/05/2010, scendere ad € 5.000 fino  
12/08/2011 ed infine ad € 2.500 fino all'ingresso delle modifiche che lo hanno portato ai  
predetti € 1.000.

Il  
**problema** che vogliamo evidenziare è il seguente: come può un contribuente (magari titolare

di reddito di lavoro autonomo o di impresa) dimostrare che certi accrediti e certi addebiti sul suo conto corrente sono riferiti a vincite nei suddetti casinò e non a redditi inerenti alla sua attività professionale/aziendale sfuggiti a tassazione? Come può dimostrare la sua estraneità a comportamenti “evasivi”, in assenza di una più che valida prova documentale?

Peraltro, a ben pensarci, il problema può interessare una notevole platea di soggetti, completamente ignari dei rischi di natura fiscale/tributaria che poteva (e può, sebbene in maniera più ridotta in virtù dell'abbassamento del limite alla circolazione del contante) portare con sé la passione, o per meglio dire il vizio, per il gioco...

Se, infatti, il contribuente ha  
**riscosso in contanti** – e depositato nel suo conto (magari a distanza di parecchi giorni) – le somme vinte in maniera ripetuta, il rischio è la  
**ripresa a tassazione** di somme tutt'altro che esigue, con i ben noti riflessi in ordine alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi.

Di certo non sarà facile tentare di  
**difendersi provando l'assidua presenza** del soggetto accertato  
**nelle sale da gioco**, in quanto tale “attività” potrebbe esser letta dall'Amministrazione Finanziaria come un tentativo di “lavaggio” di denaro riscosso in altro modo. Si potrebbe tentare di evidenziare la contestualità di certi prelievi, necessari per effettuare le giocate, con le somme versate? Forse... Ma anche qui, stentiamo a credere che l'Ufficio possa ammettere una simile prova, tutt'altro che “schiacciante”.

A parere di chi scrive, converrà sicuramente tentare di  
**far pace con il Fisco** attraverso uno degli  
**strumenti deflattivi del contenzioso** presenti nel nostro Ordinamento, dal momento che  
**l'esito di un ricorso** innanzi ai Giudici tributari in assenza di prove documentali circa le movimentazioni in contanti è alquanto  
**scontato**.

L'argomento merita sicuramente ulteriori approfondimenti, ma al momento possiamo limitarci ad affermare con ragionevole certezza che in casi simili ci si trova di fronte ad una  
**probatio diabolica**, estremamente  
**difficile da fornire**.

Per non dire impossibile...

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Detrazione del canone di locazione per i trasferimenti lavorativi***

di **Giancarlo Falco**

Tra le problematiche italiane accentuate dalla crisi economica degli ultimi anni, vi è sicuramente quello dell'emigrazione interna, tendenzialmente dal sud al nord del Paese ma anche tra le diverse regioni del nord Italia.

Moltissimi, infatti, sono i giovani (e non solo) che per trovare lavoro si trasferiscono da una città all'altra dell'Italia. Ovviamente chi cambia città si ritrova spesso nella condizione di locare un'abitazione più vicina al posto di lavoro.

Ci pare pertanto interessante segnalare quanto normato dall'**articolo 16 del Tuir**, che prevede una specifica disposizione a favore dei lavoratori che:

- hanno un contratto di **lavoro dipendente**;
- hanno trasferito o **trasferiscono la propria residenza** nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
- sono titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a **non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente** e comunque al di fuori della propria regione.

A tali soggetti spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari ai seguenti importi:

- **euro 991,60**, se il reddito complessivo non supera **euro 15.493,71**;
- **euro 495,80**, se il reddito complessivo supera **euro 15.493,71** ma non **euro 30.987,41**.

Con la

**Circolare 50/E del 12 giugno 2002**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta, sulla base della formulazione della norma, esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Pertanto,  
**restano esclusi i percettori di redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente.

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare 10 giugno 2004, 24/E** ha chiarito, inoltre, che, in caso di **contratto di locazione intestato a più conduttori**, la detrazione deve essere ripartita tra gli intestatari del contratto che siano in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.

Si legge nella Circolare, infatti, che “  
*come peraltro specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PF, in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, uno dei quali lavoratore dipendente, la detrazione spetta solo a quest'ultimo, nella misura del **100 per cento**”.*

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo di imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Sempre all'interno dell'articolo 16 del Tuir, è presente un'altra particolare detrazione, al comma 1-ter,

**dedicata ai giovani tra i 20 e 30 anni**, ai quali è attribuita per i primi tre anni una detrazione di euro 991,60 (se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71), nell'ipotesi di stipulazione di un contratto di locazione ai sensi della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità da destinare a propria

**abitazione principale**, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.

Relativamente al **requisito dell'età** del conduttore, secondo l'Agenzia delle Entrate, esso è soddisfatto qualora ricorra anche solo per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

Dal punto di vista operativo è opportuno precisare che le suddette detrazioni:

- devono essere ripartite tra gli aventi diritto (ovviamente ciascuno di loro dovrà fare riferimento al proprio reddito complessivo per stabilire l'importo della detrazione spettante);
- non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;



- devono essere rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, della detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***La Sardegna meno conosciuta***

di **Chicco Rossi**

Nell'immaginario collettivo  
vuol dire

,  
, vacanze,

...

Ma nella realtà questa terra è anche

**natura** selvaggia,

**montagne**,

**cultura** ed è proprio alla scoperta dell'entroterra che oggi andiamo, in quella Barbagia cantata  
nel

**Purgatorio** al

**Canto XXIII** («

*ché la Barbagia di Sardigna assai né le femmine sue più è pudica che la Barbagia dov' io la  
lasciai»).*

Per la precisione la nostra meta è la Barbagia di

**Ollolai**, infatti, forse non tutti sanno che nella realtà la Barbagia è più di una, c'è anche quella  
di Nuoro, di Bitti, di Belvì, di Seuolo, per non parlare di Mandrolisai e dell'Ogliastra.

Ci troviamo in

**provincia** di

**Nuoro**, per la precisione nell'entroterra che da un lato trova il proprio confine naturale nello  
splendido mare del

**golfo** di

**Orosei** e dall'altro nel

**Gennargentu**.

Campo base è proprio Nuoro e da lì ci muoveremo sia verso la costa in direzione di Dorgali  
che l'entroterra con destinazione finale Ovodda.

Ma prima di partire non si può non ricordare come Nuoro diede i natali a colei che “

*Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita  
quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta di generale  
interesse umano”:*

**Grazia Deledda,**  
**Nobel** per la letteratura nel  
**1926.**

Prima tappa è “  
*Il villaggio bianco sotto i monti azzurri e chiari come fatti di marmo e d'aria*”, quella  
**Oliena** nelle cui vicinanze è possibile andare a visitare il  
*canyon* di  
**Badde Pentumas** dove è possibile, per prepararsi al pranzo, affrontare una bella e suggestiva  
via ferrata. Per quelli meno Cuor di Leone è sempre possibile andare a visitare la fonte di  
origine calcarea di  
**Su**  
**Gologone.**

Ma i nostri obiettivi sono ben altri: mangiare i  
**macarones furriau**, gustosissimi  
**gnocchetti** conditi con  
**pecorino** freschissimo, che viene  
**fuso** insieme alla  
**semola** di modo che si venga a creare una sorta di crema, abbinandoci uno splendido  
**Tenores** del giovane Alessandro  
**Dettori**, un potente  
**cannonau**, prodotto con uve appositamente non doc, dal colore rosso intenso che all'olfatto è  
la Sardegna, richiamando i  
**frutti**  
**selvatici** e la

**macchia**

**mediterranea.** La scelta in realtà mira ad assaporare nella sua pienezza il  
**porceddu** che non ha bisogno di presentazioni, basta chiudere gli occhi e immaginare  
l'incontro tra il  
**croccante** della  
**cotenna** e la  
**delicatezza** e morbidezza della  
**carne.**

A chiusura di questa prima giornata non si può non passare da  
**Dorgali** e la tomba dei giganti  
**Sa Ena 'e Thomes** o i villaggio nuragici di Tiscali, Serra Orrios e Nuraghe Mannu, mettendo  
sotto i denti i  
**pistiddu:** una focaccia ripiena di mosto, scorze di arancia e aromi.

Soddisfatto il palato possiamo proseguire per nuove avventure seguendo il percorso che si  
snoda tra  
**Gavoi** e  
**Ovodda** con obiettivo il  
**pane frattau.**

Ma andiamo con ordine, prima tappa è Gavoi, dove merita una visita il  
**santuario** di  
**Sa Itria.** Il culto per la  
**Madonna d'Itria** affonda le sue radici nella tradizione religiosa greco-orientale.

La nostra tappa enogastronomica è l'agriturismo Da Speranza dove non solo è possibile

consumare un delizioso pasto ma anche acquistare il fiore all'occhiello dell'azienda: le **marmellate** in tutte le loro declinazioni. Da quella di mele e mente, per proseguire con quelle tradizionali di fragole, fichi d'india, **corbezzolo**, **fichi**, **mirto** e la superlativa **agrumi** e **cannella**.

Ma qui si mangia il **pane frattau**, piatto tipico della tradizione pastorale della Barbagia, terra dove la pecora la fa da padrona.

La sua origine la si deve ai pastori che mettevano il pane carasau nella **taschedda**, lo zaino di pelle, insieme al pecorino e all'acqua. Questo era il cibo che mangiavano durante la giornata. Al tramonto, al rientro a casa, il pane si era sminuzzato (vrattau/frattau) dentro la "taschedda". A quel punto il pane veniva ammorbidito nel brodo o nell'acqua calda, condito con un poco di bagna e col pecorino avanzato. Attualmente esso viene arricchito con le uova in camicia. Io consiglio anche di assaggiare la spettacolare **s'erbuzzu**, una **ministra** a base di ben **23 erbe**, cucinata secondo l'antica tradizione.

E da bere? Visto che bisogna sostenere i giovani, sotto con un **Turriga** dell'azienda **Argiolas** che ha la giusta potenza per sostenere una sorprendente capra marinata con aromi. È un 3 bicchieri che per raggiungere la sua maturità viene fatto invecchiare **18-24 mesi** in **barriques** e **un altro anno** in **bottiglia** per poi presentarsi con un bel colore rosso rubino intenso. All'olfatto si presenta con un **bouquet** ricco e complesso, mentre in bocca sorprende per la complessità della struttura.

A chiusura di questo splendido fine settimana e anche per portarsi via un po' di questa terra magnifica consiglio di allungare il viaggio e arrivare fino a Ovodda per andare a comprare il **pane fresa** che nella realtà altro non è che il carasau.

Ma Ovodda vuol dire anche **monumenti** **prenuragici** e **nuragici**, quali i

*menhir* di Predas Fittas e Domosnovas nonché le tombe di giganti in località Su nodu 'e Lopene e numerosi nuraghi, tra cui quelli di Nieddio, Osseli e Campos.

## FOCUS FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



#### **Europa in tensione, Giappone positivo, America priva di spunti**

In una settimana tradizionalmente povera di dati, come tutte quelle successive al Labor Report, sono stati soprattutto i dubbi in merito ai futuri comportamenti della FED a frenare i **mercati azionari americani**, con uno scenario che implicherebbe una data di inizio più vicina del previsto per quanto riguarda l'aumento dei tassi di interesse. Il Nasdaq invece ha tratto beneficio anche dalla performance positiva di Apple successiva alla presentazione dei nuovi prodotti da parte di Tim Cook.

S&P -0.01%, Dow -0.12%, Nasdaq +0.37%.

L'**Asia** ha mostrato questa settimana una dinamica decisamente decorrelata: il Giappone "vede" quota 110 come un futuro livello possibile per il Dollaro/Yen, con soddisfazione delle aziende esportatrici; il resto del Far East invece si focalizza sul possibile rallentamento del ciclo economico cinese e soppesa con attenzione tutte le affermazioni che provengono da Pechino. In particolare, il dato relativo al Trade Balance indica che la Cina è ancora troppo dipendente dall'export, ad esempio, e la domanda interna non è al momento, secondo molti commentatori, ancora in grado di trasformarsi in un motore di crescita economica. Nuovamente debole negli ultimi giorni la performance dell'indice australiano, dopo il notevole calo di tutti i metalli industriali, che risentono delle preoccupazioni in merito alla crescita cinese.

Nikkei +1.78%, HK -2.73%, Shanghai +0.7%, Sensex -0.05%, ASX -1.21%.

I **mercati azionari europei** hanno vissuto una settimana priva di particolari rilevazioni e hanno subito il nervosismo generato dalle proiezioni in merito al possibile risultato del referendum circa l'indipendenza scozzese, dai dubbi sulla tenuta della tregua in Ucraina e dai preparativi per l'intervento dell'aviazione occidentale in Irak.

MSCI -0.91%, EuroStoxx50 -1.2%, FtseMib -1.53%.

Il **dollaro** ha continuato a rafforzarsi contro la valuta giapponese, arrivando a ridosso di 107, permettendo la outperformance del Nikkei verso tutti gli altri indici asiatici. Contro Euro la settimana appena trascorsa ha visto un leggero recupero della moneta continentale che, dopo il “vuoto d'aria” successivo alla presentazione di Draghi Giovedì scorso che l'aveva portata a 1.284, tratta ora a 1.2933.

I mercati obbligazionari periferici, nonostante un ottimo risultato delle aste in Italia (3-5-7 anni per un totale di 7 Bn Euro) hanno visto materializzarsi in chiusura di settimana un notevole flusso di vendite, focalizzato soprattutto sulla carta spagnola, proprio a causa del parallelo con la Scozia che comincia a disturbare gli operatori.

### **In una settimana priva di numeri, riemergono le tensioni geopolitiche, soprattutto in Europa**

La settimana negli Stati Uniti è stata sostanzialmente priva di particolari news di carattere macro, come sempre nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del Labor Report. I mercati sono stati comunque influenzati negativamente da una serie di considerazioni da parte di alcuni operatori, primo tra tutti Blackrock, che hanno detto di temere un aumento dei tassi in America. Ciò potrebbe materializzarsi prima del previsto, a causa di alcuni indizi in merito a una iniziale ripresa dell'inflazione e di una stabilizzazione del mercato del lavoro. Dal punto di vista corporate l'evento della settimana è stato indubbiamente rappresentato dalla presentazione di Apple a Cupertino. Il CEO Tim Cook ha presentato, nel luogo simbolo per l'azienda fondata da Steve Jobs, i nuovi Iphone 6, l'attesissimo Apple Watch e un rivoluzionario sistema di pagamento, un autentico “Electronic Wallet” denominato Apple Pay, sviluppato in totale segretezza con l'aiuto e la partnership dei maggiori istituti di credito americani. In chiusura di settimana le affermazioni del presidente Obama, deciso a estirpare l'Isis facendo ricorso “a tutta la potenza aerea disponibile”, hanno innervosito i mercati e permesso un recupero dei Tbills.

L'Asia ha visto una sostanziale progressione del Giappone, sostenuto soprattutto dagli esportatori che beneficiano dell'apprezzamento del Dollaro sullo Yen. In termini tecnici, secondo alcuni analisti, potrebbe essere possibile, dopo il superamento di 106, l'avvicinamento a 110, una delle soglie maggiormente desiderabili da parte degli industriali nipponici. Non vi sono state news particolari, se non la pubblicazione dei dati sull'inflazione cinese, che sono usciti più bassi delle previsioni, alimentando le aspettative che in questo modo il Governo Cinese possa avere le mani libere in termini di introduzione di nuove misure di stimolo all'economia. Tra l'altro, il Premier cinese Li ha affermato che la crescita della “money supply” è la più debole degli ultimi cinque mesi, mentre i Developer Cinesi come Vanke Homes ritracciano in modo evidente, dopo che Credit Suisse ha affermato che le vendite relative al “Property Market” sono diminuite mese su mese del 35% e Nomura prevede revenues in calo per i “Gaming Operators” di Macao, uno dei comparti più sensibili al ciclo



economico nel cosiddetto "Pacific Rim". Dal punto di vista societario, Alibaba, partecipata dal leader nipponico delle comunicazioni cellulari Softbank, si appresta a uno dei più grandi IPO della storia.

In Europa il referendum sull'indipendenza della Scozia ha cominciato a diffondere un certo nervosismo sulla possibilità che possa essere un evento destinato a catalizzare l'attenzione di tutti i movimenti indipendentisti, che sono trasversalmente diffusi in tutto il territorio continentale. E' evidente che la paura di un successo del "Si" in Scozia ha avuto come primo risultato il deterioramento del valore della Sterlina contro tutte le altre valute. Molte, però, le voci critiche, soprattutto dal punto di vista societario: Molte banche hanno evidenziato che una indipendenza definitiva di Edimburgo da Londra porterebbe alla delocalizzazione della maggior parte degli istituti di credito del Paese.

E' evidente, secondo molti analisti, che la decelerazione del mercato spagnolo sia da mettere in relazione con la possibilità che la Catalunya possa diventare il prossimo teatro di rivendicazioni indipendentiste. Non ha avuto particolare effetto sulle quotazioni del comparto bancario spagnolo la scomparsa di Emilio Botin, CEO di Santander.

In Italia hanno tenuto banco le notizie relative all'avvicendamento ai vertici di Ferrari e la possibilità di integrazione della Casa di Maranello nella struttura del Gruppo, oltre alla serie di news e speculazioni connesse all'evoluzione di Telecom Italia. Il Corriere della Sera rilancia anche l'ipotesi di un possibile incrocio fra Mediaset e Vivendi, che coinvolgerebbe direttamente l'assetto del gruppo telefonico a seguito dell'ingresso dei francesi con l' 8,7% nel capitale della società italiana, dopo la cessione a Telefonica della controllata brasiliana di Vivendi Gvt.

### **Torna la normalità nel flusso degli appuntamenti Macro**

La prossima settimana verranno pubblicati i dati relativi a PPI e CPI (Producer Price Index e Consumer Price Index, rilevazioni relative all'inflazione), accompagnati da Empire Manufacturing, Industrial Production & Capacity Utilization, Housing Starts & Building Permits e Philadelphia FedIndex. C'è attesa per quanto potrebbe emergere, in termini di commenti, dalla prossima riunione della FED di Giovedì.

FINESTRA SUI MERCATI									
9/12/2014									
CAMBI				Performance %					
Codice	Data	Var.		1M	3M	12M	YTD	RSX12M	RSX36M
EUR/USD	9/12/2014	1,29		+0,07%	+0,17%	-1,20%	-0,97%	1,074	
EUR/GBP	9/12/2014	0,7069		+0,01%	+0,36%	+1,01%	+0,63%	0,6770	
EUR/CHF	9/12/2014	0,9294		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	0,929	
EUR/JPY	9/12/2014	170,7		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	170,7	
EUR/INR	9/12/2014	67,50		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	67,50	
EUR/SGD	9/12/2014	1,348		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,348	
COMMODITIES									
Performance %									
Codice	Data	Var.		1M	3M	12M	YTD	RSX12M	RSX36M
Crudo G. 100	9/12/2014	70		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	70	
Crudo G. 200	9/12/2014	1,20		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,20	
Crudo G. 300	9/12/2014	20		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	20	
Crudo G. 400	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 500	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 600	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 700	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 800	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 900	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	
Crudo G. 1000	9/12/2014	1,10		+0,01%	+0,36%	+0,45%	+0,07%	1,10	

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore*